



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Ordinanza N° 8 del 03.09.2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO DEL TERRITORIO COMUNALE, CANTIERI EDILI, ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO ED ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MACCHINARI E IMPIANTI RUMOROSI.

IL SINDACO

Preso atto che numerosi cittadini residenti o villeggianti hanno presentato lamentele in merito a rumori molesti provocati principalmente da cantieri edili in attività nei centri abitati e dalle attività di giardinaggio;

Considerata la necessità di conciliare le esigenze delle attività economiche e lavorative con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Ritenuto di dover disciplinare le attività rumorose di carattere temporaneo dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno;

Ritenuto che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

Visto l'articolo comma 4 del D.P.C.M. 01.03.1991, il quale prevede che le attività temporanee quali i cantieri, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi debbano essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. stesso;

Visto l'articolo 9 della Legge 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Visto il vigente piano acustico comunale;

Considerata la natura turistica dell'intero territorio comunale;

Atteso che è concessa ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, in qualità di ufficiali di governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza;



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Visto l'articolo 50 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

ORDINA

DAL 03.09.2024 AL 15.09.2024 E SUCCESSIVAMENTE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO:

1. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, il sabato dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 00.00 alle ore 09.00 del giorno successivo, è vietato sull'intero territorio comunale, l'utilizzo delle attrezzature legate all'attività edilizia come sotto indicato:
 - Taglia asfalto a disco;
 - Sega a disco;
 - Martello demolitore e picconatore;
 - Compressore;
 - Trapano;
 - Perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - Scarificatore;
 - Motosega;
 - Autobetoniera;
 - Betoniera;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica;
 - Pala meccanica definita "Merlo";
2. Dal Lunedì alla domenica dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, su tutto il territorio comunale, è vietato l'utilizzo di decespugliatori, soffiatori e tosaerba;
3. Dal Lunedì alla domenica dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 09.00 è vietato provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane in aree adibite ad attività sportive e ricreative, solarium, giardini, cortili privati o piscine;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio On Line del Comune di Soiano del Lago e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa al Comando della Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni della Valtenesi.

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere di urgenza necessari al ripristino dei servizi di pubblica utilità, di protezione civile e di lavori pubblici.



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Amedeo Ciucani n. 5 – 25080 Soiano del Lago
P.Iva: 00584230981 – C.F.: 00868440173
Tel. Centralino 0365/676114 – 676102 – 679059 Fax 0365/675414

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) per la violazione della presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da €.100,00 a €.500,00.

Gli Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia di Brescia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Soiano del Lago (BS), lì 03.09.2024

IL SINDACO
(SPAGGIARI Alessandro)
Documento firmato digitalmente